



COMUNE DI VEDUGGIO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:

ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici**, addì **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **18.00** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

| | | Presente Apertura Seduta | Assente Apertura Seduta | Presente corrente punto ODG | Assente corrente punto ODG |
|----|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | BAROFFIO ENRICO | Consigliere | | X | |
| 2 | GAMBARINI SERGIO | Consigliere | | X | |
| 3 | CHIURATO LORIS | Consigliere | | X | |
| 4 | TIZZI SILVIO | Consigliere | | X | |
| 5 | BIANCHI LUISA | Consigliere | X | | X |
| 6 | GAMBARINI FABIO | Consigliere | | X | |
| 7 | MACCHI LEOPOLDO | Consigliere | | X | |
| 8 | FACOLTOSI ADRIANO | Consigliere | | X | |
| 9 | CARNELLI ANGELO | Consigliere | | X | |
| 10 | CAPOZZA FRANCESCO | Consigliere | X | | X |
| 11 | SONZINI GIOVANNI | Consigliere | X | | X |
| 12 | PASELLA MARIA RITA | Consigliere | | X | |
| 13 | BATTISTELLA LUCIANO | Consigliere | | | X |
| 14 | VALLINO ANDREA | Consigliere | | | X |
| 15 | BARBESINO GIOVANNI | Consigliere | | X | |
| 16 | DE MICHELI ANTONELLA | Consigliere | X | | X |
| 17 | ORLANDINO VINCENZO | Consigliere | X | | X |
| | | 12 | 5 | 10 | 7 |

Ai sensi dell'art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto, l'Assessore Esterno all'Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella Furlan.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012.

(Per la discussione si rinvia al verbale di cui al punto n.1 all'ordine del giorno).

(I Consiglieri comunali Battistella e Vallino, allontanatisi al termine della discussione al punto n.1 e prima della relativa votazione, restano assenti sino al termine della seduta consiliare).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Visto l'art. 13, del D.L. 201/2011, e s.m.i., che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili e la Circolare n. 3, del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di *"Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti."*;

Tenuto conto che l'art. 13, citato:

- fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni con delibera del Consiglio Comunale possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento (comma 8);
- dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400 (comma 10);
- dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento (comma 11);

Tenuto conto, inoltre, che ai sensi dell'art. 13, citato, i comuni possono tra gli altri:

- comma 9, *"I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società"*;
- comma 10, *"... considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;
- comma 10, *"... considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 13, citato:

- comma 6, le aliquote sono modificate in aumento o in diminuzione con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997;

- comma 15, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- comma 12-bis, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati di gettito, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
- comma 12-bis, con D.P.C.M., da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- comma 12-bis, per l'anno 2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze;

Considerato che per l'anno 2012:

- l'importo stimato dal Dipartimento delle finanze per il comune di Veduggio ammonta ad € 899.960,00 di cui € 198.901,00 per abitazione principale ed € 701.059,00 per altri fabbricati ed aree fabbricabili;
- il prelievo complessivo a carico dei contribuenti veduggiesi è stimato in € 1.600.920,00 contro il prelievo ICI dell'anno 2011 contabilizzato in € 750.000,00;
- è opportuno, fatte salve le prerogative previste dal comma 12-bis, mantenere le aliquote di base stabilite dalla legislazione nazionale confermando, in quanto compatibili, le agevolazioni già previste dalla vigente disciplina ICI con riguardo a: anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti; cittadini italiani non residenti; immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296, che prevede *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. (omissis).”*;
- il Decreto 20 giugno 2012 del Ministro dell'Interno, di differimento al 31 agosto 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.63/bis dello Statuto comunale;

Con n.9 voti favorevoli, nessun astenuto e n.1 contrario (Barbesino) espressi in forma palese, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa:

- con effetto dal 1 gennaio 2012 sono stabilite, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 446/1997, le seguenti disposizioni in materia di imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito, e s.m.i., :

a) ALIQUOTE

- 0,76 per cento aliquota di base dell'imposta (art. 13, c. 6)
- 0,4 per cento aliquota abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, c. 7)
- 0,2 per cento aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8)
- 0,76 per cento aliquota immobili fattispecie art. 13, comma 9
- 0,4 per cento aliquota immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari con l'avvertenza che non possono beneficiare della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche e che per tale fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato (art. 13, c.9 e paragrafo 6.3 Circolare 3/2012);

b) DETRAZIONE

- euro 200,00.= detrazione abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, c. 10)

c) AGEVOLAZIONI

1) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti (art. 13, c. 10)

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2) Cittadini italiani non residenti (art. 13, c. 10)

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

d) NORME A CARATTERE REGOLAMENTARE

1) Tasso interesse annuo (art. 1, comma 165, Legge 296/2006)

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

2) Compensazione credito d'imposta (art. 1, comma 167, Legge 296/2006)

Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, le somme liquidate dal comune a titolo di imposta versata e non dovuta, comprensive degli interessi, sono compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

3) Versamenti e rimborsi di importo minimo (art. 1, comma 168, Legge 296/2006)

L'imposta non è versata e non è rimborsata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

- di procedere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e s.m.i., all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Successivamente

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data**30/06/2012**... è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO